

## ADEMPIMENTI

---

### **Telefisco 2018: una sintesi dei chiarimenti**

di Lucia Recchioni

Anche quest'anno l'**Agenzia delle Entrate** è tornata a rispondere alle domande della stampa specializzata in occasione del consueto appuntamento con **Telefisco**.

In alcuni casi le risposte sono state di estremo **interesse**, mentre in altri l'Agenzia si è limitata a confermare i precedenti **orientamenti di prassi** o a richiamare le **disposizioni di legge**.

Volendo quindi soffermare l'attenzione esclusivamente sugli aspetti ritenuti più rilevanti, una delle domande poste dagli esperti riguarda i **contribuenti in contabilità semplificata** che hanno optato per la determinazione del reddito con il **metodo della registrazione Iva**.

Più precisamente, l'esempio posto all'attenzione dell'Agenzia concerne il caso di una **fattura di acquisto datata 2017, ricevuta nel 2017**, che, come noto, in forza dei chiarimenti forniti con la [circolare AdE 1/E/2018](#) può essere contabilizzata in un apposito sezonale entro il **30.04.2018** e portata in detrazione nella **dichiarazione annuale Iva** per l'anno **2017**: in questa ipotesi, il costo può ritenersi **deducibile nel 2018**, essendo stata la fattura contabilizzata nel 2018, oppure, tenendo conto che l'Iva confluirà nella dichiarazione 2017, anche il costo dovrà ritenersi **deducibile nel 2017**?

Sul punto l'**Agenzia delle Entrate** ha espressamente chiarito che il costo potrà essere **dedotto nel 2018**, in quanto si **presume** che il **pagamento** sia avvenuto lo stesso giorno della **data di registrazione**.

Sempre con riferimento al **regime di contabilità semplificata** è stato poi ulteriormente ricordato che le **operazioni fuori campo Iva** che comunque concorrono alla determinazione del reddito d'impresa devono essere **registerate entro 60 giorni** dalla data di avvenuto incasso/pagamento (e non entro 60 giorni dal ricevimento del documento).

Restando in ambito **Iva**, nella giornata di ieri è stato fornito un altro importante **chiarimento**: le nuove regole di **tenuta dei registri Iva**, secondo le quali la trascrizione sui **supporti cartacei** diventa obbligatoria solo se espressamente richiesta in **sede di controllo**, è da ritenersi **retroattiva**, in applicazione del principio del **favor rei**.

Pertanto, anche se i **registri Iva** degli anni passati non sono stati stampati, non sono applicabili sanzioni se la stampa comunque avviene in **sede di accesso, ispezione e verifica**.

Continuando a voler richiamare le novità di maggiore interesse dobbiamo poi segnalare la

**preclusione** alla possibilità di presentare la **dichiarazione integrativa a favore "a catena"**.

Come noto, infatti, a seguito delle novità introdotte con il **D.L. 193/2016** anche le dichiarazioni integrative a favore possono essere presentate entro i **termini per l'accertamento**; tuttavia, se la dichiarazione integrativa è trasmessa oltre i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il o il maggior credito emergente può essere **utilizzato** soltanto per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Come potrebbe il contribuente **guadagnare tempo** e compensare prima dell'anno successivo? La risposta sembrerebbe semplice: presentando le **dichiarazioni integrative a favore** relative a **tutte le annualità**, da quella nella quale è stato commesso l'errore a quella relativa al periodo d'imposta precedente.

Ebbene, l'Agenzia delle Entrate ha **escluso** questa possibilità, ritenendo che il richiamato procedimento **non sia conforme alle nuove regole**.

Un intero blocco di risposte riguarda poi la c.d. **"rottamazione bis"** delle cartelle, con riferimento alla quale è stato precisato che:

1. in caso di **pignoramento presso terzi**, anche se la domanda di definizione agevolata non blocca la procedura consente comunque di ottenere uno **sconto** in termini di sanzioni ed interessi; infatti l'importo eventualmente pagato dal terzo sarà in primo luogo imputato a **quanto dovuto a titolo di definizione**, e, **se non sono presenti altri carichi, il residuo sarà rimborsato** al contribuente;
2. con il  **pagamento della prima rata** della definizione agevolata gli eventuali **fermi amministrativi** già iscritti sui veicoli sono **sospesi**. La loro **cancellazione** sarà però subordinata all'**integrale pagamento** delle somme;
3. la **domanda di definizione agevolata** può essere **revocata** entro gli stessi termini previsti per la **presentazione** (e quindi entro il 15/05/2018).

Da ultimo, viene chiesto all'**Agenzia delle Entrate** di pronunciarsi sulla **retroattività** delle novità in materia di **imposta di registro**.

Come noto, infatti, la legge di Bilancio ha modificato l'**articolo 20 T.U.R.** prevedendo che, ai fini della suddetta imposta, l'attività interpretativa degli uffici deve essere circoscritta al **singolo atto portato alla registrazione**, prescindendo da **elementi interpretativi esterni** all'atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle **disposizioni contenute in altri negozi giuridici "collegati"** con quello da registrare.

Tuttavia il legislatore non ha individuato la decorrenza della disposizione, sicché, se da un lato la **Suprema Corte** ha ritenuto la disposizione **non retroattiva** (Corte di Cassazione, sentenza n.2007 del 26/01/2018) non sono mancate **sentenze di merito** che hanno riconosciuto l'applicabilità delle suddette disposizioni anche agli **avvisi di accertamento emanati prima del**

**01.01.2018 (CTP Reggio Emilia, sentenza n. 4/2/2018 del 31/01/2018).**

L'Agenzia delle Entrate, **escludendo** la qualificazione della disposizione come **norma di interpretazione autentica**, ha ritenuto di dover limitare l'applicazione della nuova disposizione alle **attività di liquidazione** effettuate dagli uffici **a decorrere dal 1° gennaio 2018**, escludendo quindi l'applicabilità delle disposizioni agli **avvisi di accertamento emanati prima della suddetta data**.

Seminario di specializzazione

## **CASI PRATICI DI REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)